



OMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 21 del Consiglio comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE modifiche allo Statuto dell'Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventotto** del mese di **giugno**, alle ore 20.30, in videoconferenza da remoto, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Ganarin Luca - Vicesindaco
3. Burlon Anna Maria - Consigliere Comunale
4. Casagranda Barbara - Consigliere Comunale
5. Casagranda Nicola - Consigliere Comunale
6. Caumo Alessandro - Consigliere Comunale
7. Caumo Demis - Consigliere Comunale
8. Debortoli Francesca - Consigliere Comunale
9. Lenzi Diego - Consigliere Comunale
10. Lenzi Mirko - Consigliere Comunale
11. Noris Maria Chiara - Consigliere Comunale
12. Rozza Marika - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Ganarin Luca e Casagranda Barbara.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso il parere di competenza:

- il Vicesegretario gest. associata, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

premessi che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 dd. 16.07.2007 è stata promossa la costituzione della "Azienda per il Turismo Valsugana e Lagorai Vacanze Società Cooperativa", con sede principale in Levico Terme e sedi secondarie a Pergine, Caldonazzo, Castello Tesino e Borgo Valsugana;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 dd. 10.06.2011, a seguito dell'accordo tra i rappresentanti dei soci, sono state approvate alcune modifiche allo Statuto ed ai Patti Parasociali della Società Cooperativa, la cui denominazione in tale occasione è stata modificata in "Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 dd. 30.05.2012, a seguito delle novità introdotte dalla L.P. 17.06.2010, n. 14 - Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettività turistica, della legge provinciale sull'agricoltura e della L.P. 13.11.2009, n° 14 (Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali), sono state approvate modifiche allo statuto dell'Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop;
- successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 16.10.2014 sono state apportate ulteriori modifiche statutarie inerenti il potere di voto e di intervento in Assemblea e la composizione del Consiglio di amministrazione della Società;

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, avente ad oggetto "*Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della [legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici](#)*", con la quale è stata prevista una riorganizzazione dell'intero sistema del marketing turistico in Trentino e dei soggetti che vi operano, con conseguente necessità di adeguare dal punto di vista strutturale e finanziario l'attuale assetto organizzativo;

dato atto che il comma 1 dell'art. 26 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 dispone che il finanziamento provinciale delle attività di interesse generale svolte dalle Aziende per il turismo (APT) riferite agli ambiti territoriali individuati dalla l.p. 8/2020, sia attribuito alle APT esistenti ai sensi dell'articolo 9 della l.p. 8/2002, se dotate dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dall'art. 12 della l.p. 8/2020;

richiamata la delibera di Giunta Provinciale n. 1844 dd. 13 Novembre 2020 con cui è stata posticipato al 31 maggio 2021 l'applicazione del comma 1 dell'articolo 26 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, ferma restando la possibilità per le nuove APT di costituirsi entro il 31 dicembre 2020;

richiamato pertanto l'art. 12 della L.P. 12 agosto 2020 n. 8;

rilevato che la società ha sottoposto a questa Amministrazione una proposta di modifica allo Statuto della società, necessaria per adeguare lo Statuto alle nuove previsioni normative sopra richiamate;

esaminate in particolare le modifiche proposte, come di seguito dettagliate:

- art 1: modifica della denominazione della società in "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI TERME LAGHI TESINO e VAL DEI MOCHENI in sigla "AZIENDA PER IL

TURISMO VALSUGANA LAGORAI” – soc. coop. a r.l. Coop e inserimento di uno specifico riferimento alla L.P. 12 agosto 2020 n. 8 e agli ambiti territoriali dalla stessa istituiti, come definiti dal combinato disposto dell’art. 5 e della tabella A, con particolare riferimento all’ambito 10 “ Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni”;

- art. 4: aggiornamento dell’oggetto sociale, in adeguamento alle previsioni di cui all’art. 7 della L.P. 12 agosto 2020 n. 8;
- art. 5: inserimento di un espresso riferimento al "principio della adesione aperta" sancito dall’articolo 12, lettere i) e j), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8;
- art 21: rinvio alla disciplina prevista dall’articolo 12, primo comma, lettere f) e g), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, ove si prevede, ai fini del finanziamento provinciale, la dimostrazione di avere un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari e la tenuta e adozione di una contabilità separata per le attività previste dall'articolo 7;
- art. 23: inserimento tra gli Organi Sociali dell’organo di Vigilanza (ODV)
- art. 24: precisazioni in merito alle funzioni dell’Assemblea, con riferimento alla determinazione del numero di componenti del Cda;
- art. 29: revisione della disciplina sulla composizione del Cda, in linea con le previsioni di cui al citato articolo 12, lettere b) e c);
- art. 30: cancellazione di ogni riferimento alla possibilità del il Cda di istituire un Amministratore Delegato, determinandone deleghe e compenso;
- art 31: precisazione del termine minimo di avviso per la convocazione dell’adunanza del Cda in casi urgenti (convocazione da effettuare almeno 24 ore prima) e previsione della possibilità di svolgere le riunioni in collegamento audio e/o audio/video;
- art. 35: revisione della disciplina della figura del Direttore, in linea con le previsioni dell’articolo 12, primo comma, lettera d);
- art. 37: introduzione della disciplina dell’Organo di Vigilanza;
- art 38 (ex art. 37): modifica alla disciplina della revisione legale dei conti, con previsione dell’affido da parte dell’Assemblea dalla stessa ad un revisore o ad una società di revisione, indicandone i tempi e le altre modalità dell’incarico;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 25.02.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023”;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n.4 dd. 25.02.2021: “Approvazione del’Atto di indirizzo esercizi 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 29.11.2006;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 25.06.2018;
- il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 14 del 25.06.2018;
- il D.Lgs. 16 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare l’art. 16;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 5 e 192;
- le Linee guida n. 7 “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera e) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

con n° 7 voti favorevoli e n° 0 voti contrari, su n°0 Consiglieri votanti espressi in forma palese mediante appello nominale

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche allo Statuto dell'Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop., la cui denominazione in tale occasione viene modificata in "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI TERME LAGHI TESINO e VAL DEI MOCHENI" in sigla "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI" – soc. coop. a r.l., come evidenziate nel prospetto di raffronto, allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo testo dello Statuto, composto di n. 44 articoli, comprensivo delle modifiche di cui al punto precedente, risulta essere quello di cui all' allegato B) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco ad esprimere il consenso del Comune di Ronchi Valsugana alle modifiche statutarie, oggetto della presente deliberazione, in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop. convocata per l'approvazione della modifica dello Statuto;
4. di dare atto che le spese per le modificazioni dello Statuto sono a carico dell'Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, all'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop.;
6. di dichiarare con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- 3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 2) e 3) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

STATUTO

AZIENDA PER IL TURISMO SOC. COOP.

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1
Costituzione e denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Azienda per il Turismo VALSUGANA LAGORAI società cooperativa" con sede principale in Levico Terme (TN) e sedi secondarie a Pergine (TN), Caldonazzo (TN), Castello Tesino (TN) e Borgo Valsugana (TN).

Possono essere istituite filiali, succursali, sedi amministrative, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località provinciali, nazionali ed all'estero.

Art. 2
Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata con deliberazione

STATUTO

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1
Costituzione e denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Azienda per il Turismo VALSUGANA LAGORAI società cooperativa" ai sensi di legge e nel rispetto della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, in rappresentanza degli ambiti territoriali della Valsugana Tesino e valle dei Mocheni, la società cooperativa è denominata "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI TERME LAGHI TESINO e VAL DEI MOCHENI in sigla "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI" – soc. coop. a r.l.

La società ha sede a Levico Terme in via G. Avancini 4 38056 Levico Terme.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del territorio di competenza e di istituire e di sopprimere ovunque dipendenze, succursali, rappresentanze, uffici, agenzie e unità locali operative di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 –
Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata con deliberazione

dell'Assemblea straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta in grado di garantire:

- uno sviluppo delle attività delle imprese socie aumentandone l'efficienza e la competitività;
- lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci;
- la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4

Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'attività di

dell'Assemblea straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta in grado di garantire:

- uno sviluppo delle attività delle imprese socie aumentandone l'efficienza e la competitività;
- lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci;
- la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4

Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più

promozione dell'immagine turistica dell'ambito tramite la realizzazione, in via principale, delle seguenti attività:

- a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c) definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall'articolo 6 della l.p. 14/2010;
- d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'articolo 14 della l.p. 14/2010.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito tramite la realizzazione, in via principale, delle seguenti attività:

- a) Istituire e svolgere servizi di informazione e di accoglienza turistica;
- b) porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici svolgendoli sia direttamente sia collaborando con soggetti esterni al fine di costruire una migliore esperienza turistica;
- c) organizzare, promuovere e coordinare le attività di animazione turistica svolte a livello locale direttamente o da soggetti pubblici e privati;
- d) definire, sviluppare e promuovere il prodotto turistico territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalle società previste nelle vigenti leggi provinciali;
- e) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale utilizzando gli strumenti di sistema nonché gli strumenti e/o prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
- f) sviluppare i prodotti turistici di interesse per il territorio;
- g) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali sia sostenendo soggetti che si occupano della loro valorizzazione sia sviluppando quote ed iniziative ad hoc;
- h) promuovere i valori del "Trentino" con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente;
- i) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi: coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico; definizione di proposte tematiche e stagionali; utilizzo delle piattaforme digitali di sistema; coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
- j) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area (se presenti e costituite);
- k) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;

- l) realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
 - m) promuovere i marchi delle località;
 - n) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
 - o) promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
 - p) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale ed impegnarsi per il conseguimento di certificazione di sostenibilità per aumentare il valore della destinazione;
 - q) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio;
 - r) individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta stabilite, qualsiasi azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche marginalmente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze turistiche e ad avere comunque ricadute positive nel proprio ambito, sia dal punto di vista economico, che quello sociale e di identità culturale e storica con attenzione agli aspetti di sostenibilità;
 - s) svolgere l'attività specifica di Agenzia Viaggi e Turismo;
 - t) sviluppare sinergie con altri soggetti che si occupano di promozione turistica.
 - u) organizzare, promuovere e coordinare eventi, fiere, mercati e qualsiasi altra attività, direttamente o da soggetti pubblici o privati.
- La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite alle Aziende per il Turismo da altre disposizioni normative e regolamentari.
- La società potrà inoltre definire accordi di co-marketing finalizzati alla vendita di servizi con l'obiettivo di aumentare la raccolta di risorse private così come previsto dalla legge di riforma delle Apt del 2020.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- enti pubblici dell'ambito turistico di riferimento

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

È fatto salvo il "principio della adesione aperta" sancito dall'articolo 12, lettere i) e j), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8. e, quindi, potranno essere soci tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico nonché i comuni e le comunità collocati nell'ambito territoriale di riferimento.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- persone giuridiche private che operano nell'ambito turistico di riferimento e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
- persone fisiche che operano nell'ambito turistico di riferimento e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6
Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE:

- a) l'indicazione della ragione sociale della società nonché auto-dichiarazione dalla quale risulti la data di iscrizione nel registro delle imprese, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se esistente, la partita IVA;
- b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale;
- c) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- enti pubblici dell'ambito turistico di riferimento
- persone giuridiche private che operano nell'ambito turistico di riferimento e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
- persone fisiche che operano nell'ambito turistico di riferimento e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6
Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE:

- a) l'indicazione della ragione sociale della società nonché auto-dichiarazione dalla quale risulti la data di iscrizione nel registro delle imprese, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se esistente, la partita IVA;
- b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale;
- c) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

NEL CASO DI ENTI PUBBLICI:

- a) deliberazione dell'organo competente dalla quale si evinca la volontà di divenire socio e a sottoscrivere la quota di capitale sociale;
- b) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;

NEL CASO DI ENTI PUBBLICI:

- a) deliberazione dell'organo competente dalla quale si evinca la volontà di divenire socio e a sottoscrivere la quota di capitale sociale;
- b) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, regime patrimoniale se coniugato, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua prevalente attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) gli estremi di iscrizione al registro delle imprese se imprenditore.

In tutti i casi la domanda di ammissione dovrà contenere espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica. Tale attività potrà essere supportata dall'introduzione da criteri scritti e condivisi e/o da apposito regolamento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, regime patrimoniale se coniugato, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua prevalente attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) gli estremi di iscrizione al registro delle imprese se imprenditore.

In tutti i casi la domanda di ammissione dovrà contenere espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica. Tale attività potrà essere supportata dall'introduzione da criteri scritti e condivisi e/o da apposito regolamento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7
Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione;
 - della quota in conto esercizio deliberata dall'assemblea;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7
Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione;
 - della quota in conto esercizio deliberata dall'assemblea;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9
Recesso del socio

Il socio che intende recedere dalla società deve fare dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata postale o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto sia per il rapporto societario che per quello mutualistico decorsi i tre mesi dalla avvenuta comunicazione.

Art. 10
Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle

Art. 8
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9
Recesso del socio

Il socio che intende recedere dalla società deve fare dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata postale o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto sia per il rapporto societario che per quello mutualistico decorsi i tre mesi dalla avvenuta comunicazione.

Art. 10
Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore della quota

<p>delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi</p> <p>c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempita entro 60 giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;</p> <p>d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.</p> <p>L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 cc, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.</p> <p>L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Delibere di recesso ed esclusione</i></p> <p>Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e 39 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.</p>	<p>sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;</p> <p>d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.</p> <p>L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 cc, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.</p> <p>L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Delibere di recesso ed esclusione</i></p> <p>Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e 39 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Liquidazione della quota</i></p> <p>I soci receduti o esclusi hanno diritto alla restituzione della quota per un importo comunque non superiore al valore nominale della quota stessa sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.</p>
---	--

Art. 12
Liquidazione della quota

I soci receduti o esclusi hanno diritto alla restituzione della quota per un importo comunque non superiore al valore nominale della quota stessa sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

Art. 13
Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, a riserva.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 14
Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 13

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, a riserva.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 14
Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 15
Conferimento ed azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Art. 15

Conferimento ed azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 1.000,00

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 19, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 16

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art 17

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 1.000,00

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 19, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 16

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art 17

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18
Diritti dei soci sovventori

Ai soci sovventori spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare dei conferimenti effettuati.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19
Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di importo minimo di €. 1.000,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale minimo di €. 1.000,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dalla tassa di ammissione
- 4) dalla riserva straordinaria;

Art. 18

Diritti dei soci sovventori

Ai soci sovventori spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare dei conferimenti effettuati.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19
Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di importo minimo di €. 1.000,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale minimo di €. 1.000,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dalla tassa di ammissione
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve costituite per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve costituite per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

E' in ogni caso vietata la loro cessione.

Art. 21

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

Art. 20

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

E' in ogni caso vietata la loro cessione.

Art. 21

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

E' fatta salva l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 12, primo comma, lettere f) e g), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili alla formazione di altri fondi o riserve che sono in ogni caso indivisibili.

Art. 22
Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

- condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili alla formazione di altri fondi o riserve che sono in ogni caso indivisibili.

Art. 22
Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

**TITOLO VI
ORGANI SOCIALI**

**Art. 23
Organi sociali**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge.

**Art. 24
Funzioni dell'Assemblea**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale se previsti ed obbligatori per legge;
- e) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'art.38 del seguente statuto;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se presenti ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

**Art. 23
Organi sociali**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge.
- d) l'Organo di Vigilanza (ODV)**

**Art. 24
Funzioni dell'Assemblea**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione determinandone anche il numero nonché i componenti, fissandone i relativi compensi; il tutto nel rispetto dell'articolo 12, primo comma lettera j), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, e, quindi, in ogni caso, l'APT non può essere presieduta da un Sindaco o da un Presidente di Comunità;**
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale se previsti ed obbligatori per legge;
- e) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'art.38 del seguente statuto;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se presenti ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- j) fissa l'eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo delle quote per i nuovi soci;
- k) determina l'ammontare della quota in conto esercizio dovuta dai soci
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 25
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, la prima entro 120 giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364 c.c. dalla chiusura dell'esercizio la seconda in autunno per la discussione dei programmi dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità, e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci (se presente e obbligatorio per legge) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio della Provincia di Trento, in luogo di facile accesso.

- j) fissa l'eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo delle quote per i nuovi soci;
- k) determina l'ammontare della quota in conto esercizio dovuta dai soci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 25
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, la prima entro 120 giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364 c.c. dalla chiusura dell'esercizio la seconda in autunno per la discussione dei programmi dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità, e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci (se presente e obbligatorio per legge) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio della Provincia di Trento, in luogo di facile accesso.

La convocazione avviene mediante avviso da farsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte di ciascun socio (es: lettera, fax, e-mail) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso dell'assemblea elettiva la convocazione dovrà essere effettuata almeno 21 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno 24 ore dopo l'ora della prima convocazione.

Gli atti che verranno discussi saranno a disposizione di tutti i soci e dovranno essere depositati presso la sede centrale per una loro consultazione almeno sette giorni prima della riunione.

Art. 26
Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni possono essere prese col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

La convocazione avviene mediante avviso da farsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte di ciascun socio (es: lettera, fax, e-mail) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso dell'assemblea elettiva la convocazione dovrà essere effettuata almeno 21 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno 24 ore dopo l'ora della prima convocazione.

Gli atti che verranno discussi saranno a disposizione di tutti i soci e dovranno essere depositati presso la sede centrale per una loro consultazione almeno sette giorni prima della riunione.

Art. 26
Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni possono essere prese col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 27
Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta e, se introdotta, della quota in conto esercizio.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori persone giuridiche e/o enti pubblici potranno avere un massimo di 3 voti come di seguito specificato:

- 1 voto con una quota di 1.000 euro;
- 2 voti con una quota da 2.000 euro. Possono sottoscrivere la quota da 2.000 euro solo gli enti pubblici che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 500 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 10;
- 3 voti con una quota da 3.000 euro. Possono sottoscrivere la quota da 3.000 euro soltanto gli enti pubblico che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 1.000 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 20.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci oltre se stesso.

Art. 27
Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta e, se introdotta, della quota in conto esercizio.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori persone giuridiche e/o enti pubblici potranno avere un massimo di 3 voti come di seguito specificato:

- **1 voto con una quota di 1.000 euro;**
- **2 voti con una quota da 2.000 euro.** Possono sottoscrivere la quota da 2.000 euro solo gli enti pubblici che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 500 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 10;
- **3 voti con una quota da 3.000 euro.** Possono sottoscrivere la quota da 3.000 euro soltanto gli enti pubblici che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 1.000 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 20.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ogni società ha diritto a partecipare all'assemblea con il proprio legale rappresentante o con altro amministratore da esso delegato.

Gli enti pubblici possono partecipare all'assemblea nella persona del sindaco o di altro componente della giunta o del consiglio dallo stesso delegato.

Le deleghe devono essere in forma scritta.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 28

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ogni società ha diritto a partecipare all'assemblea con il proprio legale rappresentante o con altro amministratore da esso delegato.

Gli enti pubblici possono partecipare all'assemblea nella persona del sindaco o di altro componente della giunta o del consiglio dallo stesso delegato.

Le deleghe devono essere in forma scritta.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 28

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 29
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 membri.
Le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di elezione vengono determinate da apposito regolamento. Tale regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella sua prima seduta il presidente e il vicepresidente.

Il Presidente deve essere espressione dell'imprenditoria privata.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Nel caso in cui il consigliere nominato dall'ente pubblico perda la carica di amministratore pubblico decade automaticamente dalla carica di consigliere della società e viene sostituito da altro amministratore o rappresentante indicato dallo stesso ente pubblico.

Gli amministratori restano in carica per un mandato (tre esercizi) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 29
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 15 (quindici) componenti eletti con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, lettere b) e c), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere garantite:

- la presenza di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- la rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici. Oltre ad albergatori e gestori di campeggi vengono considerati come direttamente legati ai prodotti turistici i gestori degli impianti di sci, dei comparti termali, i gestori di strutture sportive, culturali e convegnistiche oltre a rappresentanti delle pro loco e consorzi.

Le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di elezione vengono determinate da apposito regolamento. Tale regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella sua prima seduta il presidente e il vicepresidente.

Il Presidente deve essere espressione dell'imprenditoria privata.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Nel caso in cui il consigliere nominato dall'ente pubblico perda la carica di amministratore pubblico decade automaticamente dalla carica di consigliere della società e viene sostituito da altro amministratore o rappresentante indicato dallo stesso ente pubblico.

Gli amministratori restano in carica per un mandato (tre esercizi) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 30
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire la figura dell'Amministratore Delegato. Il consiglio determina le deleghe che spettano all'Amministratore Delegato e ne determina il compenso.

Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'azienda e ne controlla l'attuazione.

Al consiglio di amministrazione spetta inoltre:

- definire i progetti ed il programma di attività di promozione ed eventuale commercializzazione turistica;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

Art. 30
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

~~Il Consiglio di Amministrazione può istituire la figura dell'Amministratore Delegato. Il consiglio determina le deleghe che spettano all'Amministratore Delegato e ne determina il compenso.~~

Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'azienda e ne controlla l'attuazione.

Al consiglio di amministrazione spetta inoltre:

- definire i progetti ed il programma di attività di promozione ed eventuale commercializzazione turistica;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- formulare i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione, delle loro variazioni e redigere il conto consuntivo;
- compilare il Bilancio annuale con il relativo conto Profitti e Perdite e la Relazione allo stesso, contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

- formulare i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione, delle loro variazioni e redigere il conto consuntivo;
- compilare il Bilancio annuale con il relativo conto Profitti e Perdite e la Relazione allo stesso, contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società e quanto riservato dal codice civile.

Art. 31

Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società e quanto riservato dal codice civile.

Art. 31

Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti **almeno 24 ore prima**, a mezzo telegramma **o pec**, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione, **per audio e/o audio-videoconferenza**. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 32

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice

- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5)

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; ~~se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.~~

Art. 32

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea

civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33
Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 34
Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33
Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 34
Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35
Direttore

Il direttore dell'azienda può essere nominato dal consiglio di amministrazione.

In caso di nomina il suo contratto deve scadere entro il 30 settembre successivo alla scadenza del consiglio di amministrazione.

Art. 36
Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35
Direttore

Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, lettera d), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, la società è dotata di una struttura organizzativa che garantisce un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e procede all'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva.

Il direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina compenso, funzioni, mansioni e obiettivi.

Art. 36
Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 37

Revisione legale dei conti

La Revisione legale dei conti se obbligatoria per legge o deliberata volontariamente dall'Assemblea è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale – che in tal caso deve essere integralmente composto da revisore legale dei conti iscritti in apposito registro – o ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 37

Organo di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza scelti tra uno o più professionisti esterni che devono avere una conoscenza della Società e delle attività da questa svolte. I compiti e funzioni affidati all'ODV dovranno essere riportati in un apposito regolamento pubblico che ne determinerà durata, modalità di verbalizzazione e relativi obblighi.

L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole aree operative e/o dei singoli servizi, svolge anche funzioni consultive e propositive affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito e secondo criteri di eticità, collaborando anche con gli Amministratori e i soggetti apicali di APT.

Art. 38

Revisione legale dei conti

La Revisione legale dei conti se obbligatoria per legge o deliberata volontariamente dall'Assemblea potrà essere affidata dalla stessa ad un revisore o ad una società di revisione, indicandone i tempi e le altre modalità dell'incarico.

**TITOLO VIII
CONTROVERSIE**

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 38 Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

Art. 39

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40

Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c)

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39
Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato di Trento.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato di Trento.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 *Scioglimento anticipato*

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 *Devoluzione del patrimonio finale*

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 41 *Scioglimento anticipato*

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 *Devoluzione del patrimonio finale*

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 *Regolamenti*

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 43 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 44 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Azienda per il Turismo VALSUGANA LAGORAI società cooperativa" ai sensi di legge e nel rispetto della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, in rappresentanza degli ambiti territoriali della Valsugana Tesino e valle dei Mocheni, la società cooperativa è denominata "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI TERME LAGHI TESINO e VAL DEI MOCHENI in sigla "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI" – soc. coop. a r.l.

La società ha sede a Levico Terme in via G. Avancini 4 38056 Levico Terme.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del territorio di competenza e di istituire e di sopprimere ovunque dipendenze, succursali, rappresentanze, uffici, agenzie e unità locali operative di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta in grado di garantire:

- uno sviluppo delle attività delle imprese socie aumentandone l'efficienza e la competitività;
- lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci;
- la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito tramite la realizzazione, in via principale, delle seguenti attività:

- a) Istituire e svolgere servizi di informazione e di accoglienza turistica;
- b) porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici svolgendoli sia direttamente sia collaborando con soggetti esterni al fine di costruire una migliore esperienza turistica;
- c) organizzare, promuovere e coordinare le attività di animazione turistica svolte a livello locale direttamente o da soggetti pubblici e privati;
- d) definire, sviluppare e promuovere il prodotto turistico territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalle società previste nelle vigenti leggi provinciali;
- e) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale utilizzando gli strumenti di sistema nonché gli strumenti e/o prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
- f) sviluppare i prodotti turistici di interesse per il territorio;

- g) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali sia sostenendo soggetti che si occupano della loro valorizzazione sia sviluppando quote ed iniziative ad hoc;
- h) promuovere i valori del "Trentino" con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente;
- i) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi: coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico; definizione di proposte tematiche e stagionali; utilizzo delle piattaforme digitali di sistema; coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
- j) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area (se presenti e costituite);
- k) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;
- l) realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
- m) promuovere i marchi delle località;
- n) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
- o) promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
- p) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale ed impegnarsi per il conseguimento di certificazione di sostenibilità per aumentare il valore della destinazione;
- q) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio;
- r) individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta stabilite, qualsiasi azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche marginalmente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze turistiche e ad avere comunque ricadute positive nel proprio ambito, sia dal punto di vista economico, che quello sociale e di identità culturale e storica con attenzione agli aspetti di sostenibilità;
- s) svolgere l'attività specifica di Agenzia Viaggi e Turismo;
- t) sviluppare sinergie con altri soggetti che si occupano di promozione turistica.
- u) organizzare, promuovere e coordinare eventi, fiere, mercati e qualsiasi altra attività, direttamente o da soggetti pubblici o privati.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite alle Aziende per il Turismo da altre disposizioni normative e regolamentari.

La società potrà inoltre definire accordi di co-marketing finalizzati alla vendita di servizi con l'obiettivo di aumentare la raccolta di risorse private così come previsto dalla legge di riforma delle Apt del 2020.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

È fatto salvo il "principio della adesione aperta" sancito dall'articolo 12, lettere i) e j), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8. e, quindi, *potranno essere soci tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione*

territoriale e del marketing turistico nonché i comuni e le comunità collocati nell'ambito territoriale di riferimento.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- enti pubblici dell'ambito turistico di riferimento
- persone giuridiche private che operano nell'ambito turistico di riferimento e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
- persone fisiche che operano nell'ambito turistico di riferimento e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE:

- a) l'indicazione della ragione sociale della società nonché auto-dichiarazione dalla quale risulti la data di iscrizione nel registro delle imprese, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se esistente, la partita IVA;
- b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale;
- c) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

NEL CASO DI ENTI PUBBLICI:

- a) deliberazione dell'organo competente dalla quale si evinca la volontà di divenire socio e a sottoscrivere la quota di capitale sociale;
- b) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, regime patrimoniale se coniugato, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua prevalente attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) gli estremi di iscrizione al registro delle imprese se imprenditore.

In tutti i casi la domanda di ammissione dovrà contenere espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica. Tale attività potrà essere supportata dall'introduzione da criteri scritti e condivisi e/o da apposito regolamento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione;
 - della quota in conto esercizio deliberata dall'assemblea;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio che intende recedere dalla società deve fare dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata postale o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto sia per il rapporto societario che per quello mutualistico decorsi i tre mesi dalla avvenuta comunicazione.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 cc, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e 39 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti o esclusi hanno diritto alla restituzione della quota per un importo comunque non superiore al valore nominale della quota stessa sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, a riserva.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 15 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a € 1.000,00

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 19, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Diritti dei soci sovventori)

Ai soci sovventori spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare dei conferimenti effettuati.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di importo minimo di €. 1.000,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale minimo di €. 1.000,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dalla tassa di ammissione
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve costituite per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

E' in ogni caso vietata la loro cessione.

Art. 21 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

E' fatta salva l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 12, primo comma, lettere f) e g), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili alla formazione di altri fondi o riserve che sono in ogni caso indivisibili.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge.
- d) l'Organo di Vigilanza (ODV)**

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione determinandone anche il numero nonché i componenti, fissandone i relativi compensi; il tutto nel rispetto dell'articolo 12, primo comma lettera j), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, e, quindi, in ogni caso, l'APT non può essere presieduta da un Sindaco o da un Presidente di Comunità;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale se previsti ed obbligatori per legge;
- e) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'art.38 del seguente statuto;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se presenti ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) fissa l'eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo delle quote per i nuovi soci;
- k) determina l'ammontare della quota in conto esercizio dovuta dai soci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 25 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, la prima entro 120 giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364 c.c. dalla chiusura dell'esercizio la seconda in autunno per la discussione dei programmi dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità, e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci (se presente e obbligatorio per legge) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio della Provincia di Trento, in luogo di facile accesso.

La convocazione avviene mediante avviso da farsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte di ciascun socio (es: lettera, fax, e-mail) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso dell'assemblea elettiva la convocazione dovrà essere effettuata almeno 21 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno 24 ore dopo l'ora della prima convocazione.

Gli atti che verranno discussi saranno a disposizione di tutti i soci e dovranno essere depositati presso la sede centrale per una loro consultazione almeno sette giorni prima della riunione.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni possono essere prese col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 27 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta e, se introdotta, della quota in conto esercizio.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori persone giuridiche e/o enti pubblici potranno avere un massimo di 3 voti come di seguito specificato:

- **1 voto con una quota di 1.000 euro;**
- **2 voti con una quota da 2.000 euro.** Possono sottoscrivere la quota da 2.000 euro solo gli enti pubblici che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 500 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 10;
- **3 voti con una quota da 3.000 euro.** Possono sottoscrivere la quota da 3.000 euro soltanto gli enti pubblici che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 1.000 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 20.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ogni società ha diritto a partecipare all'assemblea con il proprio legale rappresentante o con altro amministratore da esso delegato.

Gli enti pubblici possono partecipare all'assemblea nella persona del sindaco o di altro componente della giunta o del consiglio dallo stesso delegato.

Le deleghe devono essere in forma scritta.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 15 (quindici) componenti eletti con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, lettere b) e c), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere garantite:

- la presenza di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- la rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici.

Oltre ad albergatori e gestori di campeggi vengono considerati come direttamente legati ai prodotti turistici i gestori degli impianti di sci, dei comparti termali, i gestori di strutture sportive, culturali e convegnistiche oltre a rappresentanti delle pro loco e consorzi.

Le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di elezione vengono determinate da apposito regolamento. Tale regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella sua prima seduta il presidente e il vicepresidente.

Il Presidente deve essere espressione dell'imprenditoria privata.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Nel caso in cui il consigliere nominato dall'ente pubblico perda la carica di amministratore pubblico decade automaticamente dalla carica di consigliere della società e viene sostituito da altro amministratore o rappresentante indicato dallo stesso ente pubblico.

Gli amministratori restano in carica per un mandato (tre esercizi) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'azienda e ne controlla l'attuazione.

Al consiglio di amministrazione spetta inoltre:

- definire i progetti ed il programma di attività di promozione ed eventuale commercializzazione turistica;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- formulare i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione, delle loro variazioni e redigere il conto consuntivo;
- compilare il Bilancio annuale con il relativo conto Profitti e Perdite e la Relazione allo stesso, contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società e quanto riservato dal codice civile.

Art. 31 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti almeno 24 ore prima, a mezzo telegramma o pec, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione, per audio e/o audio-videoconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Direttore)

Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, lettera d), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, la società è dotata di una struttura organizzativa che garantisce un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e procede all'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva.

Il direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina compenso, funzioni, mansioni e obiettivi.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 37 (Organo di vigilanza)

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza scelti tra uno o più professionisti esterni che devono avere una conoscenza della Società e delle attività da questa svolte. I compiti e funzioni affidati all'ODV dovranno essere riportati in un apposito regolamento pubblico che ne determinerà durata, modalità di verbalizzazione e relativi obblighi.

L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole aree operative e/o dei singoli servizi, svolge anche funzioni consultive e propositive affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito e secondo criteri di eticità, collaborando anche con gli Amministratori e i soggetti apicali di APT.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La Revisione legale dei conti se obbligatoria per legge o deliberata volontariamente dall'Assemblea potrà essere affidata dalla stessa ad un revisore o ad una società di revisione, indicandone i tempi e le altre modalità dell'incarico.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato di Trento.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle

società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.